

# Protocollo d'intesa

PRESTAZIONI DIDATTICHE ESENTI DA IVA EX ART. 10, n. 20, DPR n. 633/1972

Premesso che:

- l'art. 1bis, comma 7, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, inserito dalla Legge di conversione 3 febbraio 2006, n. 27, ha abrogato l'art. 352 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, privando l'Amministrazione scolastica della competenza ad emettere i provvedimenti di "presa d'atto" relativamente alle scuole meramente private (v. Circ. Ministero della Pubblica Istruzione n. 602 del 18 gennaio 2008);
- l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 10, comma 1, n. 20), del DPR n. 633/1972 delle prestazioni ivi indicate rese da istituti o scuole aventi finalità didattico-formative è tuttora subordinata al "riconoscimento" da parte di pubbliche amministrazioni;
- la Circ. n. 22/E del 18 marzo 2008 dell'Agenzia delle Entrate ha previsto che i soggetti privati - diversi dalle scuole paritarie e non paritarie - operanti in tale settore devono richiedere una preventiva valutazione rilevante come "riconoscimento" utile ai fini fiscali;
- la medesima Circolare ha disposto che la preventiva valutazione deve essere ancorata al parere tecnico rilasciato dai competenti Uffici scolastici regionali del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

le sottoscritte Amministrazioni pubbliche dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio e della Direzione regionale delle Entrate del Lazio stipulano il presente Protocollo d'intesa, al fine di stabilire una procedura concordata finalizzata al riconoscimento del diritto all'esenzione dall'IVA per gli Organismi privati, diversi dalle scuole paritarie e non paritarie, che svolgono corsi nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del Ministero dell'Istruzione.

## ARTICOLO 1

Le istanze di riconoscimento della esenzione IVA presentate alla Direzione regionale delle Entrate del Lazio verranno trasmesse in copia, entro 20 giorni dalla presentazione, all'Ufficio scolastico regionale del Lazio, previa istruttoria concernente l'individuazione del richiedente in base ai dati in possesso dell'Anagrafe tributaria.

Tuttavia, la Direzione regionale ometterà l'invio all'Ufficio scolastico regionale di quelle istanze prodotte da Organismi che abbiano ricevuto da altri soggetti pubblici una forma di riconoscimento (anche per atto concludente) segnalata dallo stesso Organismo interessato, se - a discrezione della medesima Direzione regionale - tale forma di riconoscimento è ritenuta utile ai fini fiscali.

In ogni caso, la valutazione tecnica di competenza della Direzione regionale verrà emessa nel rispetto dei termini previsti dall'art. 2 della Legge n. 241/1990.

## ARTICOLO 2

L'Ufficio scolastico regionale emetterà il proprio parere tecnico - favorevole o sfavorevole - in ordine alla rispondenza della attività dichiarata dall'Organismo ai requisiti minimi che lo stesso Ufficio ritiene necessari per qualificare la stessa come attività didattico-formativa, sulla base di elementi desumibili dall'istanza o dai relativi allegati.

L'Ufficio scolastico regionale si impegna a trasmettere, di regola entro 40 giorni dal ricevimento della copia dell'istanza, detto parere tecnico alla Direzione regionale delle Entrate richiedente.

In alternativa, entro il medesimo termine l'Ufficio scolastico regionale potrà inoltrare all'Organismo interessato – informandone la Direzione regionale - una richiesta di chiarimenti e/o di documentazione integrativa, al fine di acquisire tutti gli elementi conoscitivi ritenuti necessari per la formulazione del parere tecnico.

#### ARTICOLO 3

Con il parere tecnico di cui al precedente articolo, l'Ufficio scolastico regionale potrà specificare eventuali requisiti oggettivi e/o eventuali limiti temporali cui subordinare il riconoscimento della qualificazione di attività didattico-formativa all'attività svolta dall'Organismo richiedente.

#### ARTICOLO 4

Ciascuna delle Amministrazioni firmatarie del presente Protocollo d'intesa potrà richiedere all'altra, in qualsiasi momento, la convocazione di incontri di coordinamento operativo per la soluzione di problemi riscontrati nel corso della attività amministrativa di reciproca competenza nella materia oggetto del medesimo Protocollo. La relativa riunione avrà luogo entro 20 giorni dalla richiesta.

#### ARTICOLO 5

Considerato il venir meno dei compiti di vigilanza precedentemente assolti dall'Amministrazione scolastica nei confronti degli Organismi *de quibus*, la procedura di cui sopra si applica anche agli Organismi in possesso della "presa d'atto" di cui all'abrogato art. 352 del Decreto legislativo n. 297/1994.

Roma, 10 settembre 2008

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SCOLASTICO  
REGIONALE PER IL LAZIO

Raffaele Sanzo

IL DIRETTORE REGIONALE  
DELLE ENTRATE

Orlando De Mutiis